

Approvazione preliminare dello schema di Decreto F-gas

Il 16 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas), che dovrà essere adottato nella sua versione definitiva tramite Decreto del Presidente della Repubblica.

Trattandosi di un documento preliminare si evidenzia che il testo definitivo, che si auspica verrà approvato entro i prossimi mesi, potrebbe subire modifiche ma è fondamentale la sua rapida pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché attualmente la normativa nazionale (il DPR 43/2012, di attuazione del Regolamento 842/2006/CE) è incoerente rispetto alle disposizioni europee, infatti dal 1° gennaio 2015 vige a livello europeo il Regolamento 517/2014 che ha abrogato il Regolamento 842/2006/CE.

Il Decreto di prossima pubblicazione, nel definire l'adeguamento delle disposizioni europee nell'ordinamento italiano del Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

- interviene sul sistema di certificazione per quanto concerne gli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
- disciplina l'istituzione e la gestione di una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
- stabilisce l'obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese
- individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all'immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati.

Per quanto attiene il campo della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone che sono soggette all'obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione a:

- smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore
- installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di
- autocarri e rimorchi frigorifero
- smantellamento di impianti antincendio

- installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati, ed è possibile estenderne la validità attraverso una certificazione integrativa.

Continuerà ad esistere il Registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio, ma una novità importante che si prevede sarà introdotta dal nuovo Decreto riguarda la cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro stesso.

La più rilevante novità è l'istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita anch'essa dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono.

Le novità per i produttori rispetto al DPR 43/2012

Nell'ottica di evitare la dispersione in ambiente di gas fluorurati, il nuovo schema di Decreto introduce tra le finalità del regolamento stesso, una voce che riguarda i produttori che nel DPR 43/2012 non viene menzionata. In particolare viene previsto che il Decreto:

“promuove lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 517/2014.”

Questo aspetto viene anche ribadito in un articolo successivo specificando:

“Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione”

Nello schema di decreto non compare un esplicito riferimento al regime di esenzione della certificazione, previsto dall'art. 2, paragrafo 3 del Regolamento applicativo 2067/2015, per le persone fisiche che svolgono, nel luogo di produzione, attività di fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore. Il DPR 43/2012, invece, citava esplicitamente all'art. 9 comma 6 lettera a) tale deroga dall'obbligo di certificazione.

La bozza di Decreto riprende quanto previsto per le apparecchiature precaricate dal Regolamento 517/2014, che obbliga a conteggiare, a partire dal 2017, nel sistema di quote la precarica e qualora il produttore o importatore immetta in commercio nel corso dell'anno più di 10.000 tonnellate di CO₂ annue a trasmettere i dati alla commissione europea.

All'atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature devono assicurare che la conformità alle prescrizioni del Regolamento 517/2014 sia pienamente documentata e devono redigere una dichiarazione di conformità a riguardo, secondo il modello previsto dal Regolamento applicativo 879/2016.

La bozza del Decreto ci ricorda, inoltre, che i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra devono essere provvisti di apposita etichetta, redatta anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal Regolamento di esecuzione 2068/2015.

Se le apparecchiature precaricate vengono importate da paesi extraeuropei è necessario fare riferimento al Regolamento di esecuzione specifico (Reg 1375/2017), che stabilisce che ciascuna impresa che importa ogni anno prodotti e apparecchiature contenenti quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di tali gas (ivi comprese le miscele) ha l'obbligo di comunicare alla commissione europea entro il 31 marzo dell'anno civile successivo i quantitativi di gas fluorurati importati.

Il nuovo decreto stabilisce che un organismo di controllo indipendente avrà cura di verificare l'accuratezza dei dati trasmessi sia per l'immissione in commercio sia per l'importazione.

Per consultare il documento completo vai al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

APPROFONDIMENTO A CURA DI:

Dario Ridolfi, ANICA

Giuliana Galeotti, APAVE Italia